



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Capitolato speciale d'appalto

Servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche marchio Sulzer Italy

1. Oggetto, importo e durata del servizio

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche in gestione ad Acque s.p.a e di produzione Sulzer Italy, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con due operatori economici, ai sensi degli artt. 59 e 154 del D.lgs. 36/2023, cui potranno seguire appositi contratti applicativi.

L'importo a base d'asta del presente servizio è **fissato in € 425.000**, di cui € zero per oneri per la sicurezza e l'incidenza complessiva della manodopera è stimata nel 35% per un importo di € 148.750,0. La composizione delle attività da una analisi dello storico contrattuale può essere suddivisa in via puramente indicativa come:

- 1) 70% di pezzi di ricambio
- 2) 30% operazioni accessorie (rifacimento Avvolgimenti motore, lavaggio e verniciatura pompe)

Acque s.p.a. procederà a stipulare due contratti quadro con gli operatori economici risultanti primo e secondo in graduatoria per un importo complessivo di **€ 300.000** con il primo operatore e **€ 125.000** con il secondo.

2. Il prezzo di riferimento della manodopera utilizzato ai fini della formazione dell'importo del servizio del presente appalto è pari ad Euro 30,65, ovvero al prezzo dell'operaio specializzato Metalmeccanico/ Elettrico previsto sui prezziari ufficiali di Acque s.p.a. L'operatore economico sarà tenuto ad indicare nell'offerta economica un prezzo orario della manodopera che sia pari o inferiore al predetto prezzario ufficiale e tale prezzo sarà vincolante per tutta la durata del servizio.

3. Con l'Accordo quadro di natura generale ogni fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Acque s.p.a. a eseguire, a fronte dell'emissione di contratti applicativi, i servizi con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al presente capitolato speciale d'appalto.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

4. L'Accordo Quadro ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per Acque s.p.a. nei confronti di ogni fornitore aggiudicatario, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

Acque s.p.a. assumerà obblighi nei confronti dell'aggiudicatario esclusivamente con l'emissione dei contratti applicativi, costituendo l'Accordo le condizioni generali dei singoli contratti applicativi conclusi con Acque s.p.a.

5. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio da fornire sono descritti nel presente capitolato che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro.

6. Ogni accordo quadro avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla firma degli stessi. Si precisa che per durata dell'accordo quadro s'intende il termine entro il quale Acque s.p.a. potrà stipulare i singoli contratti applicativi.

Il termine di validità contrattuale dell'accordo cessa indipendentemente dal fatto che si raggiunga o meno l'importo previsto nel termine succitato oppure nel caso in cui si raggiunga l'importo massimo previsto in tempi minori. Qualora alla data di scadenza del termine fossero in corso contratti applicativi emessi da Acque s.p.a. gli stessi continueranno ad essere validi ed efficaci fino al termine previsto al loro interno.

Ferma restando la facoltà di disporre la proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023, qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro l'importo del medesimo non sia stato ancora esaurito, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare la durata dell'Accordo Quadro fino ad ulteriori 12 mesi, quale elemento opzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023. Rimane salva la disposizione per cui, per la Stazione Appaltante, non vi è impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

7. Sempre ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante, qualora alla scadenza dei singoli contratti applicativi l'importo del contratto applicativo stesso non sia stato ancora esaurito, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di affidare all'Appaltatore la prosecuzione del contratto applicativo fino ad ulteriori 12 mesi per il solo esaurimento delle prestazioni.

In ipotesi di modifiche o varianti contrattuali di qualsivoglia natura di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 e, pertanto,





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto a darne esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza possibilità di fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

8. I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore nell'ambito dei singoli contratti applicativi sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti offerti dagli aggiudicatari.

9. Nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, la durata dei contratti applicativi può essere estesa, a insindacabile facoltà della stazione appaltante, fino all'esaurimento del relativo importo contrattuale. Resta inteso che l'esaurimento dell'importo contrattuale dell'appalto prima della scadenza della durata comporta comunque la conclusione anticipata del contratto stesso.

2. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

I concorrenti dovranno presentare:

- un ribasso sul listino ricambi ufficiale, attualmente in vigore, della casa madre produttrice delle elettropompe.
- un ribasso sul listino allegato comprendente i prezzi di rifacimento degli avvolgimenti del motore per varie classi di potenza, gli oneri per il lavaggio e la riverniciatura delle pompe

L'aggiudicazione verrà effettuata come media ponderata dei ribassi offerti considerando come pesi quelli indicati nell'articolo 1.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né condizionate, né espresse con riserva.

Nel caso di variazioni dei listini ricambi, durante il corso di validità del contratto, questi verranno utilizzati come nuova base su cui applicare gli sconti offerti.

Restano in vigore le definitive e insindacabili decisioni di Acque s.p.a. che si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto per irregolarità formali, per motivi di opportunità, convenienza o qualora reputasse le offerte pervenute non congrue.

In ipotesi di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del costo orario della manodopera come indicato nell'offerta economica.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

La Stazione Appaltante aderisce all'interpretazione di ANAC, fornita nel parere n° 528/2023, ai sensi dell'art. 2. Comma 3 del D.Lgs 36/2023, secondo la quale il costo della manodopera fa parte dell'importo a base di gara su cui sarà applicato (per definire l'importo contrattuale) il ribasso offerto, fermo l'obbligo di verifica di congruità se il costo indicato nell'offerta è inferiore a quello precisato dalla stazione appaltante.

3. Clausole art. 57 D.lgs. 36/2023

1. In ottemperanza all'art. 11 e all'Allegato I.01 del Codice, la stazione appaltante indica che il contratto collettivo più attinente, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente e che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere, applicabile al dipendente impiegato nell'appalto è il METALMECCANICA INDUSTRIA - EDILE INDUSTRIA.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice e in conformità all'Allegato I.01.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57 del D.Lgs. n° 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel precedente capoverso.

3. Sempre ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/23, è richiesto al concorrente di assumere l'impegno:

1) nel caso in cui siano necessarie nuove risorse per l'esecuzione della commessa aggiudicata, ad adottare misure che siano dirette a garantire la pari opportunità generazionali, di genere e di





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

inclusione lavorativa, attraverso l'assunzione di personale giovanile (under 36) e femminile nella quota minima del 30%;

2) durante l'esecuzione della commessa aggiudicata, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto;

3) a garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore, secondo quanto stabilito all'art. 11 del D.lgs. 36/23.

A tal fine, il concorrente è tenuto ad assumere i suddetti impegni attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modello allegato alla busta amministrativa secondo le disposizioni del disciplinare.

4. Modalità operative di svolgimento del servizio

Il Fornitore aggiudicatario del servizio provvederà a sue spese al ritiro delle elettropompe presso le due (2) sedi di Acque s.p.a. di PISA e San Miniato situate in:

- Pisa, Via A. Bellatalla, 1
- San Miniato, Via S. Giovanni Battista 1, loc. Ponte a Egola

Il prelievo delle elettropompe sarà effettuato per un massimo di n° 1 intervento settimanali per ogni sede dietro richiesta di Acque s.p.a. Il ritiro dovrà essere eseguito entro 3 gg lavorativi dall'invio della richiesta mezzo mail/fax da parte dei ns. tecnici.

Ogni ritiro settimanale aggiuntivo richiesto oltre quelli previsti, sarà compensato con un importo forfettario di EURO 80.

Ogni macchina sarà accompagnata da regolare DDT intestato al Fornitore. Questo seguendo le direttive-procedure impartite da casa madre, provvederà allo smontaggio e preventivazione economica con dettaglio del lavoro da svolgere e dei pezzi che devono essere sostituiti per ripristinare le condizioni di efficienza della macchina, prendendo come riferimento la norma UNI EN ISO 9906, livello 3B.

In particolare, non essendo noto il punto garantito si provvederà a considerare come tale il punto della curva avente la portata per la quale si ha massimo rendimento della pompa.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Fissata tale portata si provvederà a verificare se i parametri corrispondenti (H, rendimento) rientrano nei limiti di tabella 3B.

Il Fornitore è obbligato ad eseguire le opere di manutenzione a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche e ai libretti di uso e manutenzione delle macchine oggetto della riparazione.

Il Fornitore è altresì obbligato ad utilizzare esclusivamente ricambi originali; in caso di mancanza di questi, dovrà essere data comunicazione esplicita nel preventivo; laddove niente sia specificato, si intende che siano stati utilizzati ricambi originali della casa madre.

Resta ferma la possibilità da parte della stazione appaltante di chiedere dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei pezzi di ricambio originali richiedendo copia del DDT di Acquisto alla casa madre.

Nel caso di elettropompe di potenza inferiori a 7,5 kw, il Fornitore dovrà emettere preventivo entro 7 giorni lavorativi dalla data di ritiro dell'elettropompa; nel caso di macchine con potenza superiore a 7,5 kw, il Fornitore emetterà preventivo entro 10 giorni lavorativi, sempre dalla data di ritiro.

Si richiede che il preventivo prodotto indichi in maniera puntuale:

- le ore di lavoro necessarie;
- il dettaglio analitico dei ricambi da sostituire e la relativa quotazione;
- il prezzo da listino della pompa equivalente, in caso di sostituzione;

Il preventivo dovrà essere sempre comprensivo di lavaggio e eventuale sabbiatura e riverniciatura esterna della pompa.

Al Fornitore viene richiesto, in seguito all'aggiudicazione, di mettere a disposizione della presente stazione appaltante un metodo di consultazione on-line dei listini ufficiali. Nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia possibilità di creare un accesso on line per la consultazione, dovrà produrre i listini ufficiali in corso di validità dando preferenza al metodo digitale.

Valutato il preventivo, Acque s.p.a. inoltrerà al Fornitore l'autorizzazione a procedere: il documento, firmato da parte del settore tecnico della stazione appaltante, sarà inviato via e-mail e varrà come autorizzazione alla manutenzione.

L'intervento di riparazione dovrà essere effettuato con le seguenti tempistiche:





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

- 10 giorni lavorativi per elettropompe e macchine elettriche fino a Kw 7,5;
- 15 giorni lavorativi per elettropompe e macchine elettriche comprese tra Kw 7,5 e 18,5;
- 20 giorni lavorativi per elettropompe e macchine elettriche superiori a Kw 18,5

A riparazione effettuata dovrà essere inviato all' indirizzo e-mail del ns.settore tecnico l'avviso di merce pronta; **insieme a tale e-mail dovranno essere allegati tre foto che diano evidenza dei pezzi di ricambio sostituiti.**

Le e-mail da utilizzare per le comunicazioni sopra descritte saranno indicate nei DDT di consegna.

Il DDT di riconsegna della elettropompa, sarà a nome del Fornitore.

La fatturazione sarà emessa dal Fornitore e di seguito liquidata allo stesso.

Acque s.p.a. potrà decidere sulla base del preventivo di riparazione se riparare la macchina, o farsela restituire non riparata e rimontata in concomitanza con il successivo prelievo di pompe presso i ns. magazzini. Il costo forfettario riconosciuto in questo sarà di 60 Euro, da intendersi comprensivo anche di rimontaggio e trasporto della macchina.

5. Prove e test

Acque s.p.a. si riserva la facoltà di smontare ed eseguire prove di efficienza sulle elettropompe mantenute; qualora gli esiti delle prove non siano soddisfacenti rispetto alla norma UNI sopra menzionata, verrà data comunicazione al Fornitore. In tale comunicazione verrà allegato un verbale di prova riportante i dati della stessa con l'evidenza dei risultati non adeguati.

Acque s.p.a. provvederà a riconsegnare l'elettropompa al Fornitore che verificherà le caratteristiche contestate; qualora i risultati indicati dalle parti siano discordanti, verrà eseguita una prova in contraddittorio presso un banco prova certificato che garantirà la valenza della prova stessa.

Qualora anche la prova in contraddittorio confermi l'inadeguatezza della riparazione riscontrata da Acque s.p.a., questa applicherà al fornitore una penale come da articolo 7.

Nel caso non sia stato ripristinato l'efficienza richiesta, il Fornitore provvederà a ripristinare la funzionalità della elettropompa senza ulteriori aggravii economici per Acque s.p.a.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Resta ferma la possibilità da parte della stazione appaltante di chiedere ulteriore dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei pezzi di ricambio originali richiedendo copia del DDT di Acquisto alla casa madre.

6. Consegna e imballaggio

La riconsegna delle elettropompe oggetto di manutenzione dovrà avvenire nelle tempistiche previste al punto 4 del presente capitolato.

Saranno considerate comunque all'interno delle tempistiche contrattuali consegne effettuate in concomitanza del ritiro settimanale successivo all'avviso di merce pronta.

Ogni elettropompa dovrà essere imballata singolarmente e disposta su appositi bancali.

In fase di riconsegna, l'elettropompa dovrà essere accompagnata dalle:

- Schede tecniche delle elettropompe dalle quali sia desumibile la curva caratteristica portata/prevalenza e portata/rendimento totale.

7. Tempi della consegna e penali

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste dall'articolo 4 e con le tempistiche di consegna previste sempre nell'articolo 4; per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari al 0,30% dell'importo del preventivo.

Nel caso la stazione appaltante a seguito delle prove previste in art. 5 valuti la riparazione come inadeguata si applicherà una penale di Euro 300.

Qualora vengano riscontrati difetti evidenti nella riparazione la committenza contesterà immediatamente il problema al fornitore in forma scritta; il fornitore è tenuto a risolvere il problema entro una settimana dalla contestazione. Nel caso in cui si abbiano 3 contestazioni con provata negligenza del fornitore è facoltà della stazione appaltante richiedere la risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicate superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, il committente potrà risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In merito alle clausole sociali previste all'art. 3 del presente Capitolato e di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2003 quelle previste nell'art. 1 comma 6 dell'ALLEGATO II.3 al D. Lgs. 36/2003, calcolate nella





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

misura dell'1 per mille dell'ammontare netto del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui al comma 2 e 3 del medesimo articolo.

8. Condizioni particolari di esecuzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57 del D.Lgs. n° 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'art. 1 del presente Capitolato.

9. Revisione dei prezzi

Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del Codice, secondo quanto di seguito indicato.

Ai fini della determinazione dell'effettiva variazione dei prezzi e dei costi, la stazione appaltante utilizzerà l'indice 50500000-0

Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante monitora l'andamento del predetto indice con frequenza semestrale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La Stazione appaltante dispone la revisione dei prezzi contrattuali, senza la necessità della presentazione di apposita istanza da parte dell'Appaltatore, qualora la variazione dell'indice utilizzato determini una variazione, in aumento o diminuzione, eccedente il 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale.

A tal fine, la stazione appaltante utilizza quale riferimento il valore dell'indice vigente al momento dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, terzo periodo dell'Allegato II.2-bis del Codice, per l'ipotesi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice.

In caso di variazione dell'indice utilizzato, la Stazione appaltante comunica all'Appaltatore la variazione rilevata, entro 90 giorni decorrenti dall'avvenuta rilevazione e procede a compensazione,





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

10. Pagamenti

Le prestazioni sono da erogarsi in modalità a consumo (secondo i costi unitari indicati in sede di selezione concorrenziale); pertanto gli importi contrattuali sono da intendersi quali massimali di spesa per la Committente, e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto delle forniture/dei servizi per l'intero ammontare e si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale allegato, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata mensilmente

Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 60 (sessanta) giorni da data fattura fine mese previa verifica della prestazione effettuata e conseguente liquidazione da parte del direttore del contratto.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Acque S.p.A., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Acque S.p.A. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al presente articolo, la descrizione di ciascuno delle forniture e/o prestazioni rese cui si riferisce.

Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Acque S.p.A. dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Acque S.p.A. direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68 comma 8 del D. Lgs 36/2023.

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e regolata, ex art. 50, c. 5 del D.lgs. 36/2023, da regolamento della Stazione Appaltante, per il presente appalto non trova applicazione l'istituto dell'anticipazione contrattuale.

11. Garanzia

Le riparazioni effettuate dovranno essere garantite per almeno 6 mesi dalla data di consegna dell'elettropompa.

I ricambi utilizzati dovranno essere garantiti per un periodo di almeno 12 mesi.

12. Responsabilità e polizze assicurative

La ditta appaltatrice provvederà all'esecuzione del servizio in appalto con proprio personale, assumendone in via esclusiva ogni obbligo ed onere assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale.

Prima di dare inizio a qualsiasi attività e comunque prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, a contrarre idonea polizza RC, o a produrne una già attivata, con un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio previsto dal presente contratto.

L'appaltatore dovrà fornire ad Acque Spa copia autenticata della polizza assicurativa, prima della consegna del servizio. Tale polizza, unitamente al presente Capitolato, formerà parte integrante del contratto.

L'assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore assunte in forza del contratto o derivanti in forza di legge. Pertanto, l'appaltatore stesso risponderà in proprio qualora i danni cagionati dovessero eccedere i massimali previsti nella polizza assicurativa.

13. Controversie e foro competente





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Per tutte le controversie in cui le Parti non ricorrano all'arbitrato e per provvedimenti comunque riservati all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente il Foro di Pisa.

14. Risoluzione

Acque S.p.A si riserva di risolvere il contratto di diritto in danno dell'appaltatore in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal presente capitolato speciale.

Acque S.p.A risolverà il contratto, in danno dell'appaltatore, pure laddove questo dovesse perdere la certificazione di qualità.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, Acque S.p.A. potrà risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023. Costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- g) qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 10 giorni;

m) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di ACQUE Spa;

In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

E' fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Committente, il diritto di quest' ultima di disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell' appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione di uno dei contratti applicativi si procederà a risolvere anche l'Accordo Quadro con l'operatore economico inadempiente.

In qualsiasi caso di risoluzione, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno subito, da Acque S.p.A.

All'appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle attività eseguite al momento della risoluzione, in base al prezzo di gara, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi, anche in relazione al risarcimento del danno subito da Acque S.p.A.

15. Cessione del contratto e subappalto

La cessione del Contratto è vietata all'Appaltatore.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere l'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dai contratti applicativi, nelle modalità espresse all'Art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all'art. 3 del presente capitolato.

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È ammesso il subappalto alle condizioni che seguono, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione, rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo del Codice, almeno il 20 per cento delle prestazioni subappaltabili deve essere affidato a piccole e medie imprese, ferma restando la possibilità per il concorrente di indicare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione tra la documentazione amministrativa, specificando le relative ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei servizi.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operaio specializzato; ecc.); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

l'inadempienza, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore – nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento del servizio sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento del servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle opere del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Considerato che la Società aggiudicataria sarà incaricata del recapito sia delle raccomandate dei solleciti bonari di pagamento per velocizzare l'incasso delle somme inevase e proseguire legittimamente con la successiva attività di recupero del credito in caso di ulteriore inadempimento,





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

che delle raccomandate di comunicazione di messa in mora, ne consegue che la corretta e puntuale consegna all'utente comporta la riscossione delle somme dovute nei tempi previsti e che qualora le aspettative fossero disattese arrecherebbero un grave pregiudizio economico finanziario all'Ente appaltante.

Per i motivi sopra addotti, e non è applicabile per il presente appalto la previsione di cui all'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023.

Subcontratti

L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Qualora la stazione appaltante ravvisi profili che riconducono la prestazione al novero del sub-appalto, rifiuta la richiesta dall'appaltatore, con invito a presentare la domanda di sub-appalto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La comunicazione del sub-contratto deve avvenire prima dell'inizio della prestazione e deve essere inviata al Responsabile dell'esecuzione. L'attività oggetto di sub-contratto potrà iniziare solo dopo l'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione. È onere dell'appaltatore accertare l'Idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/2008 del sub-contraente.

Se l'attività subaffidata rientra nell'elenco delle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012, l'appaltatore potrà rivolgersi solo ad Operatori economici iscritti, ai sensi dell'art.1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella "white list" istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa. I corrispettivi per le attività subaffidate possono essere corrisposti direttamente dalla stazione appaltante o, nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 nonché per scelta del subcontraente, possono essere corrisposti dall'appaltatore.

Nell'invio della comunicazione del sub-contratto, l'impresa appaltatrice dovrà dichiarare la forma di pagamento del sub-contraente:

1. Nelle ipotesi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, questo viene corrisposto al verificarsi delle medesime condizioni previste dal presente Capitolato e con le medesime tempistiche





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

previste per il pagamento dell'appaltatore, ovvero in forza di quanto stabilito nella parte relativa alla disciplina economica del presente capitolato.

2. Nelle ipotesi di pagamento da parte dell'appaltatore, il sub-contraente qualora sia una microimpresa o piccola impresa, sarà necessario oltre che una clausola contrattuale chiara, specifica ed inequivocabile, anche una dichiarazione dell'impresa subappaltatrice nella quale rinuncia al diritto di ricevere il pagamento diretto da parte della stazione appaltante. In tale ultimo caso corre l'obbligo per l'appaltatore di presentare alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate dai sub-contraenti di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento dello stato di avanzamento servizio successivo se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subcontraenti dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subaffidatari non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di sub-contraenti una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

È stata predisposta da Acque S.p.a. un'apposita modulistica di comunicazione dei sub-contratti (in particolare, sul sito di Acque S.p.A., nella sezione "Fornitori", sottosezione "Diventare fornitori", è disponibile il modello "MODULISTICA PER COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI").

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

16. Spese contrattuali

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula dei contratti applicativi, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: “Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto”).

17. Privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. L’informativa della Società è disponibile sul sito di Acque SpA all' indirizzo www.acque.net/privacy.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società. Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati. Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

18. Rinvio – norme finali

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia

19. Referenti tecnici


I Referenti Tecnici sono le persone di seguito indicate:

Referenti: Sig. Andrea Sergianni – Sig. Piero Cuomo

Direttore Esecuzione: Ing. Leonardo Mangini

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Demetrio Foti


(firma digitale)

